



COMUNE DI TACENO

Provincia di Lecco

Prot. n. 3851

Taceno, 8 novembre 2016

Agli organizzatori di fiere/sagre

Oggetto: CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

La Legge Regionale 29 aprile 2016 n.10 di modifica alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” ha introdotto, fra l’altro, la definizione di “sagra” ed i relativi adempimenti a carico dell’organizzatore e del Comune sul cui territorio si svolge la sagra.

Come previsto dall’art. 18 bis comma 2 della citata norma, il Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, deve redigere l’elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell’anno successivo per l’inserimento nel calendario regionale.

Si precisa opportunamente che l’art.1 (modifica della Legge Regionale n.6/2010), al punto 2, definisce:

f) fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

g) sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria in cui sia presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, **accessoria e non esclusiva**, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

h) calendario regionale delle fiere e delle sagre: l’elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

L’art. 18 prevede una serie di sanzioni, in particolare:

- il comma 2 prevede che *“in caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo”*;
- il comma 3 prevede che *“in caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all’articolo 16, comma 2, lettera h), gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l’immediata interruzione della sagra”*;

Via Roma, 4 - 23837 - TACENO (Lecco) – P.I. 00568130132

Tel. 0341 / 880112 interno 3 - Fax 0341 / 880375

E-mail tecnico@comune.taceno.lc.it – Pec comune.taceno@pec.regione.lombardia.it



COMUNE DI TACENO

Provincia di Lecco

- il comma 4 prevede che *“in caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa”*.

La Regione Lombardia con Delibera n. X/5318 del 20 giugno 2016 prevede quindi che gli organizzatori presentino al Comune un'istanza per l'iscrizione nell'elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nel corso dell'anno successivo.

Il Comune fissa il termine del 20 novembre 2016 entro il quale l'organizzatore dovrà presentare istanza per lo svolgimento di sagre e fiere che si svolgeranno nell'anno 2017 mentre per le annualità successive entro il termine del 30 ottobre di ogni anno.

Presso lo scrivente ufficio sono disponibili i testi integrali delle norme e/o documenti sopra citate/i.

Il Responsabile SUAP
F.to Geom. Giovanni Dell'Era